

Comunicazione INTERNA

Il 4 Maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48/2023 (Decreto-legge) che, all'interno del Capo II integra e modifica alcuni articoli del D.lgs. 81/08.

Di seguito una piccola spiegazione delle integrazioni e modifiche apportate.

Articolo 18, comma 1, lettera a) è stato integrato come di seguito:

"I Datori di Lavoro e i Dirigenti devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28."

La novità riguarda l'obbligo di nominare il Medico competente, non solo per i casi previsti dall'art. 41 del D.lgs. 81/08, ma anche qualora venga richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'art. 28.

Restando in tema di sorveglianza sanitaria, è stato modificato e integrato, con le nuove lettere e-bis) e n-bis, l'articolo 25, comma 1:

"Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (...)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato."

Il decreto lavoro 48/2023 sostituisce anche il comma 2 dell'articolo 72 sugli obblighi dei noleggiatori e dei conducenti in uso delle Attrezzature (Titolo III):

"2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo".

La novità riguarda gli obblighi in capo ai noleggiatori i quali, per poter fornire il proprio servizio, dovranno acquisire una dichiarazione di autocertificazione del soggetto noleggiante che ne attesti l'avvenuta formazione e addestramento per l'utilizzo dell'attrezzatura.

All'articolo 73, invece, è stato aggiunto il comma 4-bis) Attrezzature – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III):

"4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro".

Ultima modifica all'articolo 87, comma 2 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:

"Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

...c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis"

La sanzione riguarda il mancato addestramento e formazione del datore di lavoro o del dirigente per l'utilizzo di attrezzature particolari e di noleggio delle stesse.

Modifiche Decreto 81/08 e smi

Decreto lavoro 48/2023

